

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI COUPON DIGITALI**

**CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE**

## Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi, dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina la realizzazione e gestione di un servizio di erogazione di coupon digitali (eCoupon). Contiene le caratteristiche e i requisiti relativi al servizio, così come meglio dettagliati nei successivi articoli, da realizzarsi a favore degli utenti finali del servizio stesso, e definisce le specifiche tecniche di cui i proponenti dovranno tenere conto nella formulazione dell'offerta.

Il servizio richiesto è di tipo "chiavi in mano" e di gestione completa in modalità hosting. Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta da Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza

## Articolo 3 – Glossario

Ai fini del presente Capitolato d'oneri speciale si forniscono le seguenti definizioni:

- **Servizio di eCouponing:** identifica la trasposizione in digitale di un servizio di scontistica sugli acquisti normalmente erogati a mezzo di buoni sconto cartacei
- **eCoupon:** Il singolo eCoupon è definito come un buono fisico o virtuale veicolato digitalmente che, esibito dal consumatore, dà diritto ad uno sconto (espresso in euro) a valere su un singolo prodotto o singolo pacchetto di prodotti per un determinato periodo di tempo. Ciascun eCoupon può essere utilizzato un numero limitato di volte: tale limite viene definito come "numero di istanze" relative all'eCoupon. Ciascuna istanza di un singolo eCoupon può essere utilizzata una sola volta da un singolo consumatore.
- **Piattaforma di eCouponing:** identifica un sito web sul quale gli eCoupon sono resi disponibili agli utenti finali del servizio
- **Utenti finali del servizio:** Sono tutte le persone fisiche che accedono alla piattaforma di eCouponing

- **Utenti amministratori:** Sono gli utenti identificati da Regione Lombardia abilitati ad utilizzare le funzionalità di gestione e amministrazione della piattaforma di eCouponing.
- **Stadi di utilizzo degli eCoupon:** gli eCoupon possiedono tre stadi di utilizzo: “pubblicato”, “scaricato/stampato” e “redento al punto vendita”. Nella tabella sottostante sono definiti i tre stadi per le tre modalità di fruizione degli eCoupon identificate:

Modalità di fruizione	Pubblicato	Scaricato/stampato	Redento al punto vendita
<b>eCoupon fruibile in formato cartaceo</b>	eCoupon pubblicato sulla piattaforma web	Stampa dell’eCoupon in formato cartaceo	eCoupon effettivamente fruito al punto vendita in formato cartaceo
<b>eCoupon fruibile online</b>	eCoupon pubblicato sulla piattaforma web	Scaricamento del coupon dalla piattaforma	eCoupon effettivamente fruito in punto vendita online in formato digitale
<b>eCoupon fruibile tramite device mobile</b>	eCoupon pubblicato sulla piattaforma web accessibile dal device mobile	Selezione dell’eCoupon e assegnazione dello stesso al device mobile	eCoupon effettivamente fruito al punto vendita tramite device mobile

#### Articolo 4 – Descrizione del servizio

Il presente Capitolato d’oneri speciale ha ad oggetto la realizzazione e gestione di un servizio di erogazione di coupon digitali fruibile attraverso un portale web.

Il servizio dovrà essere basato su una rete esistente di soggetti emettitori di coupon (soggetti privati o pubblici) e di punti commerciali (negozi fisici e/o on-line) presso cui i beneficiari possano spenderli; la descrizione di tale rete sarà richiesta in fase di presentazione dei documenti per la stipula di contratto, prevista al punto 7 del disciplinare di gara.

Rispetto alla piattaforma tecnologica, dovranno essere messi a disposizione dell’amministrazione regionale:

- Una piattaforma web responsive, visionabile correttamente sia sul pc desktop che sui dispositivi mobili, dedicata all’eCouponing di Regione Lombardia (di seguito “piattaforma di eCouponing”)
- Una sezione della piattaforma che contenga un insieme di eCoupon, con condizioni di sconto più favorevoli rispetto a quelli disponibili a tutti già presenti sulla piattaforma (cd. “Extrasconti”), da riservare a soggetti indicati dall’amministrazione regionale
- Un servizio di “borsellino virtuale” all’interno dell’area riservata della piattaforma attraverso il quale Regione Lombardia potrà erogare un contributo a soggetti da essa indicati.

#### Piattaforma di eCouponing di Regione Lombardia

Il fornitore dovrà mettere a disposizione una piattaforma di eCouponing con le seguenti caratteristiche:

- La piattaforma dovrà presentarsi agli utenti come un sito web, graficamente coordinato con il sito istituzionale di Regione Lombardia, che rispetti tutti gli elementi del design contenuti nel Manuale di immagine coordinata di Regione Lombardia approvato con Delibera di Giunta n. 1240 del 24 gennaio 2014

e disponibile sul sito di Regione Lombardia<sup>1</sup> (*"Brand Book Regione Lombardia"*); l'URL a cui sarà accessibile la piattaforma ed il nome della piattaforma stessa saranno definiti da Regione Lombardia.

- La piattaforma dovrà presentare un'area comune, aperta a tutti i cittadini, nella quale saranno pubblicati coupon digitali liberamente fruibili. Tali eCoupon dovranno essere stampabili in formato cartaceo oppure fruibili online oppure utilizzabili attraverso dispositivi mobili, a seconda delle modalità di fruizione di volta in volta disponibili all'utente. Gli acquisti per i quali potranno essere utilizzati gli eCoupon dovranno essere spendibili presso esercenti con sede operativa sul solo territorio della Regione Lombardia come da DGR N. 4817 del 15.02.2016, eccetto gli acquisti effettuati online.
- La piattaforma dovrà presentare un'area riservata, accessibile previa autenticazione solamente a cittadini appartenenti a determinate categorie di popolazione. All'interno di quest'area saranno fruibili gli eCoupon appartenenti al circuito degli "extrasconti" descritto nel successivo paragrafo. Le categorie di popolazione che avranno accesso all'area riservata saranno identificate da Regione Lombardia in seguito all'attuazione di politiche regionali, in particolare legate ai temi del Reddito di Autonomia o di premio a comportamenti virtuosi nella fruizione di servizi. Regione Lombardia conserverà la gestione degli elenchi delle persone autorizzate e le modalità di interazione tra la piattaforma e gestionale degli elenchi saranno da concordare in fase di realizzazione della piattaforma secondo quanto riportato nel seguente art. 7 – Fase 1.
- L'autenticazione all'area riservata dovrà essere realizzata tramite l'integrazione con il servizio di identificazione di Regione Lombardia denominato IdPC (Identity Provider del Cittadino), secondo le specifiche contenute nel documento "CRS-ISAU-SIAU#97 Integrazione IdPC tramite Shibboleth" reperibile a questo indirizzo: [https://www.crs.regione.lombardia.it/ds/ccurl/881/707/CRS-ISAU-SIAU\\_97.pdf](https://www.crs.regione.lombardia.it/ds/ccurl/881/707/CRS-ISAU-SIAU_97.pdf). Saranno accettate esclusivamente le modalità di accesso tramite credenziali CRS/CNS o tramite UserID, password e codice usa e getta (OTP – One Time Password) rilasciati da Regione Lombardia. Il servizio IdPC garantirà la possibilità di accettare credenziali SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale)<sup>2</sup> ed il servizio accetterà esclusivamente credenziali di livello 2 e 3.
- La piattaforma, nell'area riservata, dovrà consentire la gestione di un "borsellino virtuale", descritto nel rispettivo paragrafo, grazie al quale i cittadini lombardi che adottano comportamenti virtuosi (definiti dall'amministrazione regionale) potranno attingere a coupon digitali specifici e/o altri vantaggi. Regione Lombardia conserverà la gestione degli elenchi delle persone autorizzate e le modalità di interazione tra la piattaforma e gestionale degli elenchi saranno da concordare in fase di realizzazione della piattaforma secondo quanto riportato nel seguente art. 7 – Fase 1.
- La piattaforma dovrà contenere un cruscotto di monitoraggio, i cui contenuti saranno proposti dal fornitore, che fornisca a Regione Lombardia una vista sintetica, con possibilità di esportazione di report in vari formati. Per la valutazione del cruscotto sarà importante la descrizione delle funzioni implementate e della frequenza di aggiornamento delle informazioni.
- La piattaforma dovrà essere fruibile almeno in lingua italiana ed in lingua inglese.
- La piattaforma dovrà essere accessibile dai principali internet browser per PC (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox) e dovrà essere dotata di interfaccia "responsive" che ne renda efficace la fruizione sui principali tablet e smartphone (iOS, Android, Windows Phone).
- La piattaforma dovrà permettere la condivisione dei contenuti sui principali social network. Inoltre, la piattaforma dovrà essere ottimizzata rispetto ai principali motori di ricerca (Search Engine Optimization), al fine di facilitarne la ricerca da parte degli utenti.

<sup>1</sup> [http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale\\_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213299178094&pagename=RGNWrapper](http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213299178094&pagename=RGNWrapper)

<sup>2</sup> <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid>

E' necessaria la presenza in piattaforma di tutti gli elementi sopra descritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

### Extrasconti

Il fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione sulla piattaforma di eCouponing, all'interno dell'area riservata, un insieme di eCoupon separato da quello normalmente accessibile nell'area comune che presenti le seguenti caratteristiche:

- A parità di prodotto oggetto di sconto, gli eCoupon presenti in quest'area dovranno offrire uno sconto maggiore rispetto ai corrispondenti eCoupon presenti nell'area comune (cd. "extrasconti"). L'extrasconto applicato ad ogni determinato eCoupon dovrà essere frutto di dinamiche negoziali fra il fornitore selezionato e il mercato dei produttori che emettono i coupon digitali. L'entità dell'extrasconto per un qualsiasi eCoupon è calcolata con la seguente formula:

$$X_i = V_{iAR} - V_{iAP}$$

dove:  $X_i$  è l'extrasconto espresso in € relativo al coupon i  
 $V_{iAR}$  è il valore dello sconto in € del coupon i nell'area riservata  
 $V_{iAP}$  è il valore dello sconto in € del medesimo coupon i nell'area pubblica

- Non è previsto un valore minimo di extrasconto, salvo il fatto che ogni eCoupon presente nel circuito degli extrasconti dovrà presentare condizioni più favorevoli rispetto ai medesimi eCoupon nell'area comune.
- Al fine di consentire il calcolo dell'extrasconto, gli eCoupon ammessi in area riservata dovranno necessariamente esprimere uno sconto in valore assoluto, o uno sconto di cui si possa calcolare il valore assoluto prima dell'effettivo utilizzo. Sono ammessi all'area riservata anche gli eCoupon legati ad un determinato esercente o catena di esercenti, **a condizione che siano indicati beni, servizi, o categorie merceologiche a cui si riferisce l'eCoupon** e facendo salvo il divieto di emettere extrasconti per categorie merceologiche come di seguito descritte.
- Al superamento di determinate soglie significative del monte extrasconti, per gli eCoupon nell'area riservata alle fasce di popolazione meno abbienti, il fornitore selezionato sarà premiato con una remunerazione aggiuntiva, come specificato nel Disciplinare di gara, paragrafo 1.4. Il monte extrasconti è calcolato come segue:

$$M_X = \sum (X_i * r_{X_i})$$

dove:  $M_X$  è il monte extrasconti  
 $X_i$  è l'extrasconto espresso in € relativo all'eCoupon i  
 $r_{X_i}$  è il numero di istanze relative all'eCoupon i

Il monte extrasconti rappresenta dunque il valore totale messo a disposizione per le categorie di cittadini meno abbienti che hanno accesso agli extrasconti. Il calcolo del monte extrasconti verrà effettuato sulla base degli eCoupon stampati/scaricati dagli utenti dell'area riservata.

Le categorie di eCoupon sulle quali verranno calcolate le premialità devono riguardare esclusivamente beni di prima necessità e sono comunque esclusi i seguenti prodotti:

- a) Bevande alcoliche
- b) Tabacco e derivati
- c) Giochi d'azzardo

- d) Armi
- e) Beni di lusso

### **Borsellino virtuale**

Il fornitore aggiudicatario dovrà mettere a disposizione sulla piattaforma di eCouponing, all'interno dell'area riservata, un'area denominata "Borsellino virtuale" con le seguenti caratteristiche:

- Il Borsellino virtuale dovrà essere contenuto all'interno dell'area riservata di cui al paragrafo precedente, e pertanto accessibile solamente ad un'utenza identificata da Regione Lombardia, con l'infrastruttura IdPC di Regione Lombardia sopra descritta.
- Regione Lombardia dovrà essere in grado, attraverso una funzione prevista dal gestore della piattaforma, di caricare sul Borsellino virtuale degli importi, riservati alle categorie di destinatari individuati dall'amministrazione regionale, da utilizzare sulla piattaforma per acquisire benefici aggiuntivi rispetto a quelli disponibili in area pubblica ed a quelli destinati alle categorie di cittadini meno abbienti.

### **Articolo 5 – Modalità di erogazione del servizio**

Regione Lombardia intende acquisire un servizio integrato, comprensivo sia della piattaforma web di eCouponing, sia dei servizi di gestione e manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma stessa.

Per quanto riguarda la piattaforma, il fornitore dovrà garantire le funzionalità di monitoraggio, configurazione e amministrazione della piattaforma illustrate nell'offerta tecnica.

Per quanto riguarda i servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva e di monitoraggio, il fornitore dovrà:

- Mettere in atto le modalità organizzative concordate con Regione Lombardia attraverso le quali sarà in grado di rispondere alle richieste dell'amministrazione regionale;
- Mettere a disposizione uno strumento di monitoraggio e reportistica che fornisca informazioni in tempo reale (eccetto le informazioni sugli eCoupon redenti le quali potranno avere una tempistica differita).

### **Articolo 6 – Modalità di esecuzione**

L'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri speciale si articola in tre fasi principali:

- Fase 1: realizzazione della piattaforma o adeguamento, nel caso di piattaforma già esistente presso i fornitori.
  - La realizzazione dovrà includere le modalità di comunicazione tra la piattaforma e il sistema di Regione Lombardia che gestisce le informazioni relative alle categorie dei cittadini meno abbienti e dei cittadini virtuosi, attraverso le quali potrà essere disciplinato l'accesso alle funzioni loro dedicate (Extrasconti e Borsellino virtuale).
  - Prima dell'attivazione della piattaforma si prevede una fase di collaudo nella quale saranno svolti tutti i test necessari a garantire il buon funzionamento della piattaforma (anche in condizioni di particolare stress come picchi elevati di traffico utenti). Una volta superato il collaudo con esito positivo, la piattaforma di eCouponing sarà definitivamente attivata e la Fase 1 conclusa.

Per lo svolgimento della Fase 1 si prevede una durata massima di 60 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

- Fase 2: gestione della piattaforma. In questa Fase il fornitore dovrà svolgere le seguenti funzioni:
  - a) Assicurare il corretto e continuo funzionamento della piattaforma, apportando ove necessario gli interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva identificati anche attraverso verifiche periodiche.

- b) Fornire assistenza agli utilizzatori finali della piattaforma web (sia chi fruisce dei coupon, sia chi li eroga), compreso il personale di Regione Lombardia che dovrà essere istruito e accompagnato nell'uso dei servizi ad essa riservati.
- c) Massimizzare il numero di coupon fruibili sulla piattaforma attraverso la propria capacità commerciale garantendo le presenze minime di coupon come da livelli di servizio previsti al seguente articolo 17.
- d) Massimizzare l'extrascosto fruibile dagli utenti dell'area riservata attraverso la propria capacità negoziale garantendo le presenze minime di coupon come da livelli di servizio previsti al seguente articolo 17.

Il fornitore potrà indicare in offerta tecnica se riterrà opportuno attivare canali di promozione/comunicazione ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 8, e dovrà preventivamente concordare gli interventi con il referente regionale (spot, stampa locale, pagine social, etc.).

Questa Fase avrà una durata pari alla durata del servizio, esclusa la Fase 1 ed esclusi i giorni lavorativi previsti nella Fase 3, di seguito descritta.

- Fase 3: conclusione e subentro del nuovo fornitore. In questa fase al fornitore è richiesto di:
  - a) Produrre un report finale al termine della fornitura in cui siano contenuti almeno i seguenti elementi:
    - Dati statistici sull'utilizzo della piattaforma e degli eCoupon nel periodo di fornitura;
    - Dati statistici sugli eCoupon (pubblicati, stampati/scaricati, redenti) nel periodo di fornitura;
    - Elenco degli interventi di manutenzione correttiva effettuati nel corso della fornitura;
    - Elenco degli interventi di manutenzione evolutiva effettuati nel corso della fornitura;
    - Analisi delle principali criticità incontrate nel corso della fornitura e *recommendations* per la gestione futura del servizio.
  - b) Consegnare le basi dati necessarie a garantire continuità del servizio, nel formato dei dati concordato con Regione Lombardia, idoneo a facilitare le attività di migrazione dei dati e delle informazioni.
  - c) Descrivere nel dettaglio, in un apposito documento, le specifiche implementate a sistema, su indicazione di Regione Lombardia, relative alla produzione della reportistica e dei dati di monitoraggio visibili sul cruscotto.
  - d) Facilitare il subentro del nuovo fornitore del servizio con almeno 10 giornate-uomo di affiancamento al nuovo fornitore e la messa a disposizione di tutta la documentazione utile al subentro nell'erogazione del servizio.

Questa Fase si colloca al termine della fornitura ed avrà una durata di 30 giorni lavorativi.

## Articolo 7 – Rilasci della fornitura

Con "rilasci della fornitura" si intendono i prodotti che il fornitore è tenuto a realizzare nel corso del servizio. I rilasci da produrre sono illustrati nella seguente tabella.

Fase	Rilasci
1 – Realizzazione della piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Report dei test di usabilità effettuati</li> <li>• Verbale di collaudo della piattaforma web di eCouponing</li> <li>• Piattaforma web di eCouponing completamente funzionante e coerente con le caratteristiche offerte in sede di gara</li> <li>• Manuali d'uso</li> </ul>
2 – Gestione e manutenzione della	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali degli interventi di manutenzione correttiva, adeguativi ed evolutivi</li> <li>• Reportistica dati statistici</li> </ul>

piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FAQ</li> </ul>
3 – Conclusione e subentro del nuovo gestore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Report finale come descritto in Art. 6 - Fase 3</li> <li>• Basi dati in formato utile al subentro</li> <li>• Documento di descrizione delle specifiche implementate a sistema relative alla produzione della reportistica e dei dati di monitoraggio</li> </ul>

I rilasci documentali dovranno essere forniti in formato aperto ed in formato pdf/a. I dati contenuti nei report di monitoraggio trimestrali potranno essere forniti anche in formato tale da agevolare l'estrazione e la pubblicazione in formato *open data* da parte di Regione Lombardia, qualora richiesto dal Committente.

#### Articolo 8 – Comunicazione istituzionale

Considerata l'importanza della visibilità e conoscibilità della piattaforma di eCouponing per massimizzare l'efficacia del servizio, ed in particolare per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un sostegno ai ceti meno abbienti, per tutta la durata del servizio, Regione Lombardia intende:

- Promuovere attivamente la piattaforma di eCouponing attraverso una campagna di comunicazione o altre iniziative idonee a garantire la necessaria visibilità e conoscibilità dello strumento presso la cittadinanza di Regione Lombardia.
- Mettere in atto le necessarie azioni di coinvolgimento dei cittadini identificati come beneficiari dei servizi disponibili nell'area riservata della piattaforma con le modalità più adeguate.
- Permettere all'aggiudicatario il trattamento dei dati eventualmente forniti dagli utenti dell'area pubblica della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. N.196/2003 e di quanto specificato nell'Art. 26 del presente Capitolato d'oneri speciale.

#### Articolo 9 - Durata del servizio e disponibilità finanziaria

Il Contratto ha una durata complessiva di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

La disponibilità finanziaria massima è di 650.000,00/EURO (IVA esclusa) e si articola in due voci:

- € 300.000,00 (IVA esclusa): base d'asta complessiva per l'intera durata contrattuale per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato d'oneri speciale relativamente alle parti di personalizzazione dell'ambiente per l'area riservata;
- € 350.000,00 (IVA esclusa): premialità massima prevista nel biennio per il raggiungimento di determinate soglie del monte extrasconti, calcolato come indicato all'art. 4 del presente Capitolato d'oneri speciale (sub paragrafo "Extrasconti").

Le soglie sono qui descritte:

Valore del monte extrasconti raggiunto nell'anno	Remunerazione aggiuntiva per il fornitore
$M_X = 250.000 \text{ €}$	50.000€ di remunerazione aggiuntiva per il fornitore
$M_X = 500.000 \text{ €}$	Ulteriori 50.000€ di remunerazione aggiuntiva per il fornitore



$M_X = 1.000.000 \text{ €}$	Ulteriori 75.000€ di remunerazione aggiuntiva per il fornitore
-----------------------------	--

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

#### **Art. 10 – Contributo di investimento**

L'Amministrazione riconoscerà al fornitore la quota fissa complessiva di € 50.000,00 quale contributo di investimento per il funzionamento connesso all'attività di realizzazione della piattaforma, fermo restando che in ottemperanza al Reg. (UE) 1407/2013 la concessione di tale contributo è subordinata alla verifica, da effettuare preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, del fatto che l'impresa non opera nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e par. 2 del Reg. UE 1407/2013.

A tal fine il fornitore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui:

1. attesta di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento UE 1407/2013;
2. informa su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti.

Con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto 2. s'intende per «impresa unica», ai sensi dell'art. 2.2 del Reg. (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali indicati, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del contributo in questione adottato ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Per il corretto computo degli aiuti de minimis ai fini della dichiarazione da parte dell'impresa, è necessario tenere conto di quanto segue:

- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.
- in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Quanto ai criteri di cumulo, ai sensi dell'art. 5 del Reg. 1407/2013

- gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Reg. (UE) 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il riconoscimento e l'erogazione della suddetta quota di euro 50.000,00 è subordinata al preventivo controllo ai sensi del DPR 445/2000 delle dichiarazioni presentate, fermo restando che nel caso di mancato riconoscimento per carenza di tutte le necessarie condizioni, si procederà comunque alla sottoscrizione del contratto d'appalto alle condizioni economiche indicate nell'offerta senza corresponsione del suddetto contributo.

## Articolo 11 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

## Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi

previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- a. per la parte di costi relativa all'erogazione del servizio:
  - 40% del costo complessivo indicato nell'offerta economica: al termine della Fase 1, prevista all'art. 6 del presente Capitolato d'oneri speciale
  - 30% del costo complessivo indicato nell'offerta economica: dopo il primo anno di attività
  - 30% del costo complessivo indicato nell'offerta economica: a conclusione del contratto
  - contributo di € 50.000 (se dovuto in base all'art. 10) in un'unica soluzione al termine della fase 1
- b. Per la parte relativa alle premialità previste sugli extrasconti: pagamento al termine di ciascuna annualità

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

### **Articolo 13 - Obbligazioni del Fornitore**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

**Al fine di tutelare la parità di accesso al mercato da parte delle imprese, nell'interesse dei cittadini utenti della piattaforma, il Fornitore si impegna a non prevedere, all'interno degli accordi con le aziende produttrici di beni e servizi oggetto degli eCoupon presenti sulla piattaforma regionale, l'esclusione dalla piattaforma stessa di eCoupon emessi da altri soggetti di mercato.**

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

#### **Articolo 14 - Verifiche della fornitura**

Il RUP potrà nominare al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

#### **Articolo 15 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento**

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Articolo 16 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro**

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

#### **Articolo 17 - Penali**

Il Responsabile Unico del Procedimento, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A/R intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali di seguito indicate.

<b>Parametro</b>	<b>Valore target</b>	<b>Penale</b>	<b>Note</b>
Attivazione della piattaforma	Max 5gg lavorativi oltre il tempo definito da Fase 1	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al target	Il tempo viene calcolato, passati i 60 giorni, dall'inizio della fase 1 e terminerà con il collaudo. Ai fini della penale saranno considerati solamente i giorni di ritardo la cui causa è direttamente imputabile all'aggiudicatario
Disponibilità della piattaforma	99,5% del tempo dall'attivazione della piattaforma	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni ora di scostamento rispetto al target	Il monitoraggio del rispetto del valore target e l'eventuale applicazione della penale avvengono su base mensile. Dal calcolo sono esclusi i tempi di inattività previsti per interventi di manutenzione da concordare preventivamente con RL.
RTO (Recovery Time Objective) - Tempo di ripristino del sistema in caso di blocco del servizio dovuto a situazioni di disastro	Massimo 72h dal verificarsi dell'evento di guasto	0,05% del valore offerto per ogni giorno di ritardo rispetto al target	
RPO (Recovery Point Objective) – Tempo intercorso tra la produzione di un dato e la sua messa in sicurezza	Massimo 8h	0,05% del valore offerto per ogni 8h, o porzione, dal superamento del target	

Tempo di attesa per l'accesso ad una pagina	<= 3 secondi nel 95% dei casi	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni 1% scostamento in diminuzione rispetto al 95% dei casi	Il tempo di attesa è valutato a livello applicativo lato Web server, per qualunque tipologia di accesso ad una pagina
Numero di eCoupon caricati nell'area comune	Almeno 15 eCoupon presenti sull'area comune in qualsiasi momento	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni eCoupon in meno rispetto al target, per ogni giorno in cui, in qualsiasi momento, si registri la presenza di un numero di eCoupon inferiore al target	Il monitoraggio di questo parametro sarà attivo dal secondo mese di attività della piattaforma
Numero di eCoupon con extrasconto caricati nell'area riservata	Almeno 3 eCoupon presenti sull'area riservata in qualsiasi momento	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni eCoupon in meno rispetto al target, per ogni giorno in cui, in qualsiasi momento, si registri la presenza di un numero di eCoupon inferiore al target	Il monitoraggio di questo parametro sarà attivo dal secondo mese di attività della piattaforma
Tempi di caricamento dei contenuti sul borsellino virtuale	Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al target	
Tempi di manutenzione correttiva	Massimo 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento	0,1% dell'importo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al target	
Tempi servizio assistenza (help desk)	Massimo 2 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento	0,05% dell'importo massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al target	

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.



Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A/R per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 18 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

#### **Articolo 19 - Risoluzione**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore tramite PEC - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 4 penali;
- b) in caso di ritardi superiori a n. 15 giorni rispetto alle fasi di realizzazione previste all'art. 6 del presente Capitolato d'oneri speciale;
- c) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;

- f) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;
- g) violazione degli adempimenti previsti dal successivo art. 22 in caso di subappalto;
- h) accertata violazione della garanzia di parità di mercato come descritta nel precedente art. 13.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 20 - Recesso e rinegoziazione**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo PEC o di raccomandata A/R anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

#### **Articolo 21 - Responsabilità civile e polizza assicurativa**

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a **€ 3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

## **Articolo 22 - Subappalto**

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto, è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- all'atto dell'offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio della autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 15.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### **Articolo 23 – Divieto di cessione del Contratto**

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 19.

#### **Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 19 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **Articolo 25 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **Articolo 26 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs.196/2003, Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regionale della Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante con sede in Milano piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Finanza e controllo di gestione.

Responsabile esterno del trattamento è Lombardia Informatica spa con sede in Milano, Via T. Taramelli, 26.

Responsabile del trattamento è l'aggiudicatario.

I dati vengono trattati per finalità di carattere amministrativo istruttorio e monitoraggio ai fini dell'erogazione dei buoni sconto con modalità ecouponing.

I dati vengono trattati in modalità informatizzata.

Il Direttore Centrale Programmazione Finanza e controllo di gestione, in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

#### **Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.